



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Foro di cooperazione per la sicurezza

FSC.DEC/14/11
30 November 2011

ITALIAN
Original: ENGLISH

665^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.671, punto 2 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.14/11
NUOVA EDIZIONE DEL DOCUMENTO DI VIENNA

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

guidato dalla Dichiarazione commemorativa di Astana, che esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall'FSC e guarda con fiducia all'aggiornamento del Documento di Vienna 1999, nonché dalla Decisione dell'FSC N.1/10, che ha istituito una procedura per l'integrazione di pertinenti decisioni dell'FSC nel Documento di Vienna e la sua ripubblicazione,

decide di:

- presentare una nuova edizione del Documento di Vienna dal titolo “Documento di Vienna 2011 sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza” integrando nel Documento di Vienna 1999 le decisioni VD PLUS di cui all'annesso alla presente decisione;
- sostituire la formulazione di cui all'ultimo paragrafo del Capitolo XII “entreranno in vigore il 1° gennaio 2000, se non altrimenti specificato” con “entreranno in vigore il 1° dicembre 2011”.

**ELENCO DELLE DECISIONI VD PLUS DA INTEGRARE NEL
DOCUMENTO DI VIENNA 1999**

- Decisione N.10/10 “Considerazione delle festività nazionali nella programmazione di attività di verifica” del 27 ottobre 2010
- Decisione N.11/10 “Tempi per una dimostrazione di nuovi tipi di principali sistemi d’arma e di equipaggiamento” del 10 novembre 2010
- Decisione N.12/10 “Integrazione della Decisione N.1/10 nel Capitolo XII del Documento di Vienna” del 10 novembre 2010
- Decisione N.13/10 “Aggiornamento dell’elenco dei Partner per la cooperazione menzionati nel Capitolo XII” del 10 novembre 2010
- Decisione N.15/10 “Eligibilità di basi aeree a ricevere visite” del 24 novembre 2010
- Decisione N.4/11 “Aggiornamento dell’elenco degli Stati partecipanti all’OSCE menzionati nell’introduzione” del 15 giugno 2011
- Decisione N.6/11 “Precisione delle coordinate di formazioni, unità da combattimento, formazioni aeree e unità da combattimento aeree” del 20 luglio 2011
- Decisione N.7/11 “Emendamenti e aggiunte ai paragrafi 98 e 127 del Capitolo IX “Osservanza e Verifica” del 27 luglio 2011
- Decisione N.10/11 “Aggiornamento del titolo e dell’introduzione del Documento di Vienna 1999” del 28 settembre 2011

FSC.DEC/14/11
30 November 2011
Attachment 1

ITALIAN
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione della Turchia:

“Il Governo della Turchia aveva espresso una riserva riguardante la rappresentanza di Cipro al Vertice CSCE il 31 luglio 1975 (CSCE/III/1). Il Governo della Turchia ha poi ribadito tale riserva nel corso di riunioni successive e, in occasione dell'adozione del Documento di Vienna 1999, ha reso a tale riguardo una dichiarazione interpretativa sulla validità, applicabilità o sull'effetto vincolante di tale documento nei confronti e in relazione a Cipro, come registrato nel Giornale dell'FSC N.275 del 16 novembre 1999. Su tale questione non vi sono stati mutamenti nella politica turca.

Nella medesima dichiarazione interpretativa, il Governo della Turchia affermava che il Documento di Vienna è stato negoziato e adottato in base agli impegni assunti nell'Atto Finale di Helsinki e ai dieci principi in esso contenuti, tra cui il principio della 'Esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale'. Pertanto l'attuazione del Documento di Vienna deve essere condotta in piena conformità a tale principio, incluso il rispetto delle pertinenti disposizioni degli accordi e trattati internazionali riguardanti lo status di smilitarizzazione di specifici territori. Di conseguenza, qualunque notifica o misura di attuazione eseguite ai sensi delle disposizioni del Documento di Vienna non possono in alcun modo pregiudicare lo status di smilitarizzazione di tali territori come descritto nei pertinenti documenti, nonché gli obblighi internazionali connessi a tale status derivanti dai detti documenti internazionali. Il Governo della Turchia mantiene, anche su tale questione, la medesima politica.

Signor Presidente, La prego di far allegare la presente dichiarazione al giornale odierno.”

FSC.DEC/14/11
30 November 2011
Attachment 2

ITALIAN
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1 (A)6 DELLE
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione di Cipro:

“Grazie, Signor Presidente,

desidero rendere una dichiarazione interpretativa in risposta alla dichiarazione interpretativa testé resa dalla delegazione turca:

‘Cipro non nutre alcun dubbio sul fatto di essere uno Stato sovrano. Tale sovranità si estende all’intero territorio di Cipro. Nessuno Stato o organizzazione internazionale nutre dubbi sulla sovranità di Cipro, ad eccezione della Repubblica di Turchia. La Repubblica di Cipro, internazionalmente riconosciuta, è uno Stato membro delle Nazioni Unite, dell’Unione europea, dell’OSCE e di moltissime altre organizzazioni internazionali.

In molte sue risoluzioni vincolanti il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il massimo organo responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, ha respinto in modo inequivocabile, categorico e definitivo l’assunto secondo cui la Repubblica di Cipro non rappresenti Cipro nel suo insieme.

Qualsiasi documento o impegno adottato in seno all’OSCE, incluso l’FSC, è ugualmente vincolante per tutti gli Stati partecipanti ed è a loro applicabile senza eccezioni, in conformità ai principi e alle procedure pertinenti. La dichiarazione resa oggi dalla delegazione della Turchia in questa sede non può sortire alcun effetto o conseguenza né precluderà, con riferimento alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Turchia, l’applicabilità o l’attuazione della decisione appena adottata da questo Foro.’

Chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale odierno.

Grazie, Signor Presidente.”